

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

DELIBERAZIONE C.C. NR. 19 DEL 03/09/2014 AVENTE PER OGGETTO:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNO 2014.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 03/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 03/09/2014 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali s'intende approvare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	8 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	8 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito (non pertinenze)	8 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	8 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie (non pertinenze)	8 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	7.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	7.6 ‰
Aree fabbricabili	8 ‰
Terreni agricoli esenti (Comune in elenco Circolare 14/06/1993 n. 9)	0 ‰

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

A seguito di votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno;

DELIBERA

- ✓ di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- ✓ di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0 ‰
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A/10)	8 ‰
Cat. A/10 - Uffici e studi privati	8 ‰
Cat. C/1 - Negozi e botteghe	7.6 ‰
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito (non pertinenze)	8 ‰
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri	7.6 ‰
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	8 ‰
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie (non pertinenze)	8 ‰
Cat. D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	7.6 ‰
Cat. D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	7.6 ‰
Aree fabbricabili	8 ‰
Terreni agricoli esenti (Comune in elenco Circolare 14/06/1993 n. 9)	0 ‰

Dando atto che l'abitazione principale e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C2 – C6 – c7) sono esenti per legge come pure i fabbricati rurali strumentali ed i terreni agricoli in quanto Comune classificato montano ai sensi della Circolare n. 9 del 14/06/1993;

4. di dare atto che è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. di dare atto che l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito, viene stabilita l'aliquota pari allo 0,0%;
6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2014** ;

7. di dare atto che le scadenze per il versamento delle rate sono quelle fissate dalla normativa vigente ossia l'acconto entro il 16 giugno ed il sando entro il 16 dicembre;
8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014;
9. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di **pubblicazione** degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il **28 ottobre di ciascun anno** di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione espressa per alzata di mano che da' il seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno;

DELIBERAZIONE C.C. NR. 19 DEL 03/09/2014